



COMUNE DI VILATE

Provincia di Cremona

ORIGINALE

Deliberazione n. 16
Adunanza del 26.04.2022

Codice Ente 10815 4 Vilate

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Convocazione ordinaria - prima convocazione - seduta pubblica

OGGETTO: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARiffe PER L'ANNO 2022

L'anno duemilaventidue addì ventisei del mese di aprile alle ore 20.38 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le modalità prescritte, sono stati convocati a seduta per oggi i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

1.Palladini Paolo	Presente
2.Nicola Marcella Margherita	Presente
3.Sessini Roberto	Presente
4.Colombo Ivan	Presente
5.De Berardinis Armando	Presente
6.Fontana Daniele	Presente
7.Naselli Roberto Felice Rosario	Presente
8.Barbati Caterina	Presente
9.Oriani Giovanni Luigi	Presente
10.Cerri Franco	Presente
11.Fevola Pietro	Presente
12.Trevisan Andrea Guglielmo	Presente
13.Benzoni Antonio	Presente

PRESENTI N. 13

ASSENTI N. 0

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Massimo Liverani Minzoni, che provvede alla redazione del presente verbale.

Accertata la validità dell'adunanza, Paolo Palladini nella qualità di Sindaco ne assume la presidenza dichiarando aperta, e invita il Consiglio a deliberare in merito all'oggetto sopra indicato.

Oggetto: TARI (TASSA RIFIUTI) - DETERMINAZIONE DELLE TARFFE PER L'ANNO 2022

Il Sindaco - Presidente illustra l'argomento all'ordine del giorno.

Il Consigliere **Franco Cerri** sottolinea che bisogna andare sempre di più al concetto: "chi inquina paga".

La Dott.ssa **Nadia Fontana**, Responsabile del Servizio Finanziario, fornisce ulteriori delucidazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, che testualmente recita

A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI)... »;

Vista la disciplina della suddetta imposta TARI (commi da 641 a 668, art. 1, legge 147/2013), come modificata dal decreto legge 6 marzo 2014 n. 16, convertito con legge 2 maggio 2014 n. 68 e successivamente, dall'art. 1, comma 27, lett. a) e b) della L. 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016);

Letti in particolare i commi da 650 a 654, nel testo vigente a decorrere dal 1° gennaio 2016, che così dispongono:

«650. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

651. Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.

652. Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..

653. A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard.

654. In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprensivo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui

smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.»

Visto l'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che testualmente recita:

«169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.»;

Visto il comma 683 del suddetto articolo che testualmente recita:

«683. Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.»;


Dato atto che con deliberazione del Consiglio Comunale contestuale è stato approvato il Piano economico finanziario (PEF) del servizio d'igiene urbana per l'anno 2022;

Dato atto che l'approvazione formale del suddetto Piano costituisce il necessario presupposto per la determinazione delle tariffe della Tassa sui rifiuti (TARI), per l'anno 2022;

Rilevato che dal piano finanziario si evince un costo complessivo di gestione del servizio pari a €. 483.981,00, di cui € 208.804,00 per costi variabili ed € 275.177,00 per costi fissi, che il Comune dovrà coprire integralmente con la tariffa, calcolata per l'anno 2022, secondo il metodo MTR-2 approvato con deliberazione n. 363/2021/R/RIF del 3/08/2021, dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA);

Rilevato che le detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina n. 2/DRIF/2021 rispettivamente per la parte variabile e fissa ammontano ad € 897,00 ed € 1.742,00 portando quindi le somme delle entrate tariffarie ad € 207.906,00 ed € 273.435,00 per un importo complessivo di € 481.342,00 generando la seguente ripartizione:

costi	importo	percentuale
fissi	273.436,00	56,81%
variabili	207.906,00	43,19%
TOTALE	481.342,00	100,00%



Considerato che:

- la tariffa deve coprire tutti i costi dei servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e assimilati avviati allo smaltimento, svolto in regime di privativa pubblica ai sensi della normativa vigente;
- la tariffa è composta da una quota fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e relativi ammortamenti e da una quota variabile, rapportata alla quantità e qualità dei rifiuti conferiti, alle modalità del servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi d'investimento e di esercizio compresi i costi di smaltimento;
- per la determinazione delle tariffe al mq delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche è necessario disporre dei seguenti elementi: a) il costo, fisso e variabile, da coprire con il gettito della tariffa b) la percentuale di imputazione, fra le utenze domestiche e non domestiche, del costo da coprire con la tariffa, c) i criteri quantitativi e qualitativi di determinazione della produzione dei rifiuti ed i relativi coefficienti specifici K_a e K_b (relativa alle utenze domestiche) e K_c e K_d (relativi alle utenze non domestiche) all'interno dei parametri fissati nel DPR 158/99;
- l'ente locale, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del citato DPR 158/99, deve ripartire, tra le categorie di utenza domestica e non domestica, l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa secondo criteri razionali;
- la ripartizione tra le utenze domestiche e non domestiche risulta dalla seguente elaborazione:

totale kg rifiuti convenzionali utenze non domestiche	totale kg rifiuti
382.448,28	1.670.000,00
a	b
a/b=	22,90%

- pertanto, alle utenze non domestiche viene attribuito il 23% dei costi, mentre a quelle domestiche il (100-23)= 77%;
- le tariffe vengono determinate dal Comune moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile per i coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa dei rifiuti e sono commisurate alla specifica produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti per tipologia familiare e di attività, attraverso l'individuazione dei citati coefficienti;

Ritenuto pertanto di utilizzare per la determinazione delle tariffe al mq dell'anno 2022 relative al prelievo sui rifiuti TARI, per le utenze domestiche i coefficienti Ka (coefficiente di adattamento che tiene conto della reale distribuzione delle superfici degli immobili in funzione del numero di componenti il nucleo familiare) e Kb (coefficiente proporzionale di produttività per utenza domestica in funzione del numero dei componenti del nucleo familiare) e per le utenze non domestiche i coefficienti Kc (coefficiente proporzionale di produzione che tiene conto della quantità potenziale di produzione di rifiuto connesso alla tipologia di attività) e Kd (coefficiente potenziale di produzione in kg/anno che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività) di seguito riportati:

UTENZE DOMESTICHE

UTENZE NON DOMESTICHE

	ka	kb
a) una persona	0,84	0,8
b) due persone	0,98	1,6
c) tre persone	1,08	2
d) quattro persone	1,16	2,6
e) cinque persone	1,24	3,2
f) sei o più persone	1,3	3,7

	kc	kd
Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,40
Campeggi, distributori carburanti	0,74	6,03
Stabilimenti balneari	0,51	4,16
Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
Alberghi con ristorante	1,20	9,86
Alberghi senza ristorante	0,86	7,02
Case di cura e riposo	0,98	8,01
Uffici, agenzie, studi professionali	1,07	8,76
Banche ed istituti di credito	0,57	4,64
Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,99	8,12
Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63
Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,88	7,20
Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
Attività industriali con capannoni di produzione	0,67	5,50
Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	5,00	40,00
Bar, caffè, pasticceria	4,00	32,00
Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	2,07	16,99
Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,25	67,66
Discoteche, night club	1,34	11,01

Dato atto che i suddetti coefficienti rientrano tra i minimi ed i massimi indicati nelle tabelle indicate al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999;

Dato atto che le tariffe risultanti dalle elaborazioni effettuate dall'Ufficio comunale competente in base al PEF 2022 rispettano le prescrizioni di cui all'art. 4, Allegato A della Delibera ARERA 363/2021 relative al limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie e più precisamente:

Parametro per la determinazione del limite alla crescita delle tariffe ρ	
$(1+\rho)$	2,00%
$\sum T_{2022}$	1,02
$\sum TV_{2021}$	483.981,00
$\sum TF_{2021}$	163.736,00
$\sum T_{2021}$	310.756,00
$\sum T_{2022} / \sum T_{2021}$	474.492,00
	1,0200

Visto l'art. 1, comma 660 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, che testualmente recita:

«Il comune puo' deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura puo' essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalita' generale del comune.»

Richiamato l'art. 22 del vigente Regolamento della TARI approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 giugno 2021 il quale disciplina le ulteriori riduzioni ed esenzioni di cui al citato comma 660;

Dato atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura fissata dalla Provincia per una percentuale pari al 5%;

Visto il Regolamento per l'applicazione della TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 18 del 30 giugno 2021;

Richiamato l'art. 13, commi 15, 15-bis e 16-ter del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 che testualmente recita:

«A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle citta' metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.

15-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale

da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalita' di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.

15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.»

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del federalismo fiscale;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dal Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267 – Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Atteso che la votazione espressa in forma palese per alzata di mano, da n. 13 (tredici) Consiglieri presenti e votanti ha dato il seguente esito:

voti favorevoli n. 12 (dodici)

voti contrari n. 1 (uno) (Benzoni Antonio)

astenuti n. 0 (zero)

DELIBERA

- 1) di approvare per l'anno 2022, le tariffe della TARI integralmente riportate nel prospetto che segue:

PARTE FISSA		
TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI		
Tariffa al mq.per famiglie con	tariffa al mq.	
a) una persona	€ 0,80	
b) due persone	€ 0,93	
c) tre persone	€ 1,02	
d) quattro persone	€ 1,10	
e) cinque persone	€ 1,17	
f) sei o più persone	€ 1,23	
TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		
Tariffa al mq.per le attività di cui alle categiorie:	€./mq.	
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,57
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 1,00
3	Stabilimenti balneari	€ 0,69
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,50
5	Alberghi con ristorante	€ 1,64
6	Alberghi senza ristorante	€ 1,17
7	Case di cura e riposo	€ 1,33
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,45
9	Banche ed istituti di credito	€ 0,77
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,35
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,77
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 1,20
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,42
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,91
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,12
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 6,82
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 5,46
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,82
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,83
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 9,89

PARTE VARIABILE**TARIFFA PER GLI USI DOMESTICI**

Tariffa annuale intera a famiglia		
	a) una persona	€ 37,50
	b) due persone	€ 75,00
	c) tre persone	€ 93,76
	d) quattro persone	€ 121,88
	e) cinque persone	€ 150,01
	f) sei o più persone	€ 173,45

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI

Tariffa annuale al mq. per le attività di cui alle categorie:	€./mq.
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 0,43
2 Campeggi, distributori carburanti	€ 0,77
3 Stabilimenti balneari	€ 0,53
4 Esposizioni, autosaloni	€ 0,38
5 Alberghi con ristorante	€ 1,25
6 Alberghi senza ristorante	€ 0,89
7 Case di cura e riposo	€ 1,02
8 Uffici, agenzie, studi professionali	€ 1,11
9 Banche ed istituti di credito	€ 0,59
10 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 1,03
11 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 1,35
12 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 0,92
13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 1,08
14 Attività industriali con capannoni di produzione	€ 0,70
15 Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 0,85
16 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 5,09
17 Bar, caffè, pasticceria	€ 4,07
18 Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 2,16

19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 2,16
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 8,61
21	Discoteche, night club	€ 1,40


La tariffa complessiva per le utenze non domestiche pari alla somma tra la quota fissa e variabile risulta:

TARIFFA PER GLI USI NON DOMESTICI		totale tariffa
Tariffa al mq. per le attività di cui alle categorie:		
		€./mq.
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	€ 1,00
2	Campeggi, distributori carburanti	€ 1,77
3	Stabilimenti balneari	€ 1,22
4	Esposizioni, autosaloni	€ 0,88
5	Alberghi con ristorante	€ 2,89
6	Alberghi senza ristorante	€ 2,06
7	Case di cura e riposo	€ 2,35
8	Uffici, agenzie, studi professionali	€ 2,57
9	Banche ed istituti di credito	€ 1,36
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	€ 2,38
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	€ 3,12
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	€ 2,12
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	€ 2,50
14	Attività industriali con capannoni di produzione	€ 1,61
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	€ 1,97
16	Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	€ 11,91
17	Bar, caffè, pasticceria	€ 9,53
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	€ 4,99
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	€ 4,99
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	€ 18,50
21	Discoteche, night club	€ 3,23

2) di confermare le agevolazioni ed esenzioni previste dal Regolamento approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 30 giugno 2021;

3) di dare atto che alla TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992 nella misura del 5 % fissata dalla Provincia;

4) Di fissare le seguenti scadenze per le due rate:



5) di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale nel formato elettronico di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto all'art. 13, comma 15 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come modificato dal D.L. 30 aprile 2019, n. 34 dando atto che l'efficacia della presente deliberazione è disciplinata dal comma 15-ter del citato art. 13.

6. di dichiarare, con apposita e separata votazione, con n. 12 (dodici) voti favorevoli, n. 1 (uno) voto contrario (Benzoni Antonio), n. 0 (zero) astenuti, il presente atto **IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE**, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene così sottoscritto:

IL PRESIDENTE
Paolo Palladini

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Massimo Liverani Minzoni

Firmato da:
PAOLO PALLADINI
Codice fiscale: PLLPLA58L11G306N
Valido da: 01-07-2020 14:35:48 a: 01-07-2023 02:00:00
Certificato emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2, INFOCERT SPA, IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-05-2022 16:22:08
Approvo il documento

Firmato da:
MASSIMO LIVERANI MINZONI
Codice fiscale: LVRMSM63B19F205C
Valido da: 03-11-2020 02:00:00 a: 04-11-2023 01:59:59
Certificato emesso da: ArubaPEC S.p.A. NG CA 3, ArubaPEC S.p.A., IT
Riferimento temporale 'SigningTime': 12-05-2022 16:14:36
Approvo il documento
